

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale  
sull'assistenza giudiziaria reciproca per l'esecuzione di pretese  
di diritto pubblico

(del 27 settembre 1972)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Ci pregiamo proporvi l'adesione all'annesso Concordato intercantonale sull'assistenza giudiziaria reciproca per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico.

1. L'art. 81 cpv. 2 della legge esecuzioni e fallimenti (LEF) garantisce l'esecuzione intercantonale di sentenze civili che hanno per oggetto il pagamento di denaro o la prestazione di garanzie ed in tal modo il disposto attua il principio dell'art. 61 della Costituzione federale; esso non prevede invece la possibilità del rigetto quando trattasi di una pretesa fondata sul diritto pubblico di un altro Cantone. Soltanto se il giudizio, che ha accertato la pretesa di diritto pubblico, venne emanato nello stesso Cantone, nel quale si chiede il rigetto, è data la competenza a pronunciarlo (cfr. art. 80 cpv. 2 LEF). Ad ovviare a questo inconveniente i Cantoni conclusero un Concordato (approvato dal Consiglio federale il 23 agosto 1912), cui il Cantone Ticino aderì nel 1912 (Raccolta leggi, 10, C).

Un altro Concordato aggiuntivo, approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 1947, concerne l'esecuzione forzata di pretese relative al rimborso delle spese di assistenza pubblica (BU 1948, 135; 1949, 16). Esso rinvia, all'art. 3, al Concordato del 1912 e venne anzi conglobato in quest'ultimo (cfr. art. 1 n. 6 del Concordato del 23 agosto 1912 nella nuova redazione pubblicata nella Raccolta leggi 10, C).

Il Concordato del 1912 designa all'art. 1 in modo esclusivo le pretese per le quali può esser chiesta l'esecuzione intercantonale; esso indica all'art. 3 le prove che devono essere fornite al giudice del rigetto e stabilisce all'art. 4 le eccezioni che il debitore può far valere. La conferenza dei direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia ha proposto un nuovo testo del Concordato, che venne approvato dal Consiglio federale in data 20 dicembre 1971 (Raccolta leggi federali 1972, n. 4, pag. 157), e che dovrebbe sostituire il Concordato in vigore.

2. Le modificazioni principali sono le seguenti :

a) *Crediti :*

L'art. 1 del Concordato del 1912 enumerava, come accennato, in modo esclusivo, le pretese per le quali può esser chiesto il rigetto; il nuovo disposto dell'art. 1 prevede invece in modo generico l'esecuzione di *tutte* le pretese basate sul diritto pubblico. Soluzione giustificata, dal momento che gli enti pubblici assumono per legge incombenze per le quali devono avere la facoltà di perseguire ovunque il debitore di tasse o di prestazioni pecuniarie.

b) *Presupposti procedurali :*

Quando il rigetto è chiesto in un altro Cantone in base ad un giudizio relativo ad un credito di diritto civile, il debitore può sollevare determinate

eccezioni che si riferiscono al mancato ossequio del contraddittorio nel procedimento che ha condotto al giudizio medesimo (LEF art. 81 cpv. 2).

Il medesimo principio era stato applicato dal Concordato del 1912 alle pretese di diritto pubblico; l'art. 4 indica, in modo piuttosto complicato, le prove che l'ente procedente deve fornire al giudice del rigetto, se il debitore solleva queste eccezioni.

Il nuovo Concordato considera invece l'osservanza del contraddittorio non più quale eccezione processuale, da sollevare quindi a cura del debitore escusso, ma quale presupposto processuale (« Prozessvoraussetzung ») la cui esistenza dev'essere esaminata d'ufficio dal giudice (cfr. art. 5). Esso indica anche in modo chiaro e preciso gli estremi del principio del contraddittorio, che devono esser stati osservati nel procedimento di cognizione relativo alla pretesa di diritto pubblico (art. 3). In modo particolare all'art. 3 lett. a) è prevista la possibilità che il debitore abbia potuto far uso di un rimedio di diritto che garantisca il riesame dei fatti e, conformemente ai più recenti principi, l'art. 3 lett. b) prevede che gli siano state indicate anche le modalità del ricorso. Queste disposizioni sono particolarmente importanti dal momento che il procedimento relativo all'accertamento del credito di diritto pubblico viene spesso condotto contro un debitore che non è provvisto di un patrocinatore.

Il giudice del rigetto esamina naturalmente pure d'ufficio, se il giudizio che gli viene presentato quale titolo per il rigetto, sia parificato ad una sentenza esecutiva giusta la legislazione del Cantone in cui venne emanato (art. 5; cfr. anche LEF art. 80 cpv. 2 in fine).

c) *Eccezioni* :

Il nuovo Concordato enumera poi all'art. 6 in modo preciso le eccezioni che il debitore può proporre; diversamente dal vecchio testo, è prevista esplicitamente l'eccezione della notificazione non eseguita secondo le forme di legge.

d) *Esecutività* :

Il Concordato del 1912 prevedeva all'art. 3 cpv. 2 e 3 le prove e la documentazione dell'esecutività da fornire al giudice del rigetto. Il nuovo art. 4 le specifica meglio; in particolare dispone che la cosa giudicata sia attestata non più dall'Autorità che ha emanato il giudizio, ma invece dall'Autorità di ricorso (lett. b); si richiede inoltre che l'Autorità giudicante attesti che nel procedimento di tassazione è stato applicato il principio del contraddittorio nei confronti del debitore (lett. c); infine, anziché prevedere che le disposizioni legali sulle quali poggia il giudizio siano trasmesse al giudice del rigetto, l'art. 4 lett. d) prevede che siano prodotte soltanto le disposizioni cantonali in base alle quali la decisione è parificata ad una sentenza esecutiva (art. 80 cpv. 2 in fine LEF): è infatti questo il disposto che interessa il giudice del rigetto e non l'applicazione dei disposti di merito.

Il nuovo testo abolisce poi le disposizioni relative alle autenticazioni dell'art. 3 cpv. 3 del Concordato del 1912, contribuendo anche in tal modo a semplificare il procedimento.

- Giusta l'art. 9 del Concordato, quest'ultimo esplica i suoi effetti soltanto tra i Cantoni che vi hanno aderito (al 31 luglio 1972 Lucerna, Svitto, Sopraselva e Vaud); nei rapporti tra i Cantoni che vi hanno aderito e i Cantoni che hanno aderito a quello del 1912, è quindi quest'ultimo che continua a far stato. Circa tale interpretazione già ci siamo largamente espressi nel messaggio del 25 aprile 1972 relativo al Concordato sul commercio delle armi e delle munizioni. A questo proposito, aggiungiamo ancora che a nostro avviso non è necessario richiamare mediante un disposto speciale, che il nuovo diritto non

può applicarsi ai procedimenti di rigetto pendenti alla data dell'entrata in vigore del nuovo Concordato, essendo ovvio tale principio di diritto transitorio.

4. Al Concordato del 1912 il Cantone aveva dato adesione con decisione del Consiglio di Stato. Ma poichè con la sua introduzione entrano in vigore nel territorio del Cantone delle norme di diritto non previste dalla legislazione del Cantone medesimo, l'adesione deve esser data, in ossequio all'art. 25 della Costituzione cantonale, mediante atto legislativo del Gran Consiglio.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*A. Righetti*

p. o. Il Cancelliere :

*A. Crivelli*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale  
sull'assistenza giudiziaria reciproca per l'esecuzione di pretese  
di diritto pubblico

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 27 settembre 1972 n. 1856 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — E' data l'adesione al Concordato intercantonale sull'assistenza giudiziaria reciproca per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico approvato dal Consiglio federale il 20 dicembre 1971.

*Art. 2.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Concordato entra in vigore con la pubblicazione dell'adesione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

## CONCORDATO

### sull'assistenza giudiziaria reciproca per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico

accettato dalle Conferenze dei direttori cantonali di giustizia e polizia, dei direttori cantonali delle finanze e dei direttori cantonali dell'assistenza pubblica il 15/16 aprile 1970, il 13 ottobre 1970 e 28 ottobre 1971 ;

approvato dal Consiglio federale il 20 dicembre 1971.

#### Art. 1

##### *Assistenza*

<sup>1</sup> I Cantoni concordatari si prestano reciprocamente assistenza per l'esecuzione delle pretese fondate sul diritto pubblico che concernono una prestazione pecuniaria o di garanzie in favore del Cantone o del Comune ovvero di corporazioni, stabilimenti e consorzi da essi istituiti.

<sup>2</sup> L'assistenza è concessa nella procedura esecutiva per debiti con il rigetto definitivo dell'opposizione.

#### Art. 2

##### *Sentenze esecutive*

Sono esecutive le sentenze o decisioni (comprese le tassazioni fiscali) delle Autorità amministrative e giudiziarie cresciute in giudicato e, secondo la legislazione del Cantone in cui sono state emanate, parificate a una sentenza esecutiva a tenore dell'articolo 80 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>1)</sup> sulla esecuzione e sul fallimento.

#### Art. 3

##### *Condizioni procedurali*

La forza esecutiva presuppone che la procedura per la determinazione delle pretese di diritto pubblico abbia adempito le condizioni seguenti :

- a) il debitore ha avuto la possibilità di esprimersi nel merito, di fare opposizione presso l'Autorità giudicante o di far uso di un altro rimedio giuridico cautelante il riesame dei fatti ;
- b) il debitore è stato avvertito della possibilità del ricorso ordinario contro la sentenza o la decisione, con indicazione dell'istanza e del termine di ricorso.

#### Art. 4

##### *Prova della forza esecutiva*

Devono essere prodotti al giudice competente del rigetto dell'opposizione :

- a) un esemplare completo della decisione o della sentenza, rispettivamente un estratto della tabella d'imposta ;
- b) un certificato della forza esecutiva rilasciato dall'istanza presso cui si poteva interporre il ricorso o il reclamo, rispettivamente una dichiarazione dell'Autorità fiscale certificante che la tassazione fiscale è cresciuta in giudicato ;
- c) una dichiarazione dell'Autorità giudicante certificante che le condizioni procedurali giusta l'articolo 3 sono state adempite ;

<sup>1)</sup> CS 3 3 - 281.1

d) le disposizioni legali da cui risulta che la decisione o la sentenza è parificata a una sentenza esecutiva a tenore dell'articolo 80 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>1)</sup> sulla esecuzione e sul fallimento.

#### Art. 5

##### *Esame d'ufficio*

Il giudice competente del rigetto dell'opposizione esamina d'ufficio se le condizioni della forza esecutiva giusta gli articoli 2 e 3 sono adempite.

#### Art. 6

##### *Eccezioni dell'opponente*

L'opponente può proporre le seguenti eccezioni :

- a) la prova documentata che il debito è stato estinto dopo la sentenza o che è stato prorogato il termine del pagamento ;
- b) la prescrizione del debito ;
- c) l'incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza, il fatto che non fu regolarmente citato o legalmente rappresentato ;
- d) il fatto che la sentenza non gli è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge.

#### Art. 7

##### *Adesione e recesso*

<sup>1</sup> Ogni Cantone può aderire al Concordato. La dichiarazione d'adesione deve essere consegnata al Consiglio federale per mezzo del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

<sup>2</sup> Il Cantone che vuol recedere dal Concordato deve notificarlo al Consiglio federale per mezzo del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il recesso ha effetto allo spirare dell'anno civile successivo a quello in cui è stato notificato.

#### Art. 8

##### *Entrata in vigore*

Il Concordato entra in vigore, per i Cantoni contraenti, con la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali ; per quelli che vi aderiranno più tardi, con la pubblicazione della loro adesione nella raccolta suddetta.

#### Art. 9

##### *Disposizione transitoria*

Con l'adesione dei Cantoni al presente Concordato sono caducati, ferma la reciprocità, il Concordato del 18 febbraio 1911<sup>2)</sup> concernente la garanzia reciproca per l'esecuzione legale delle prestazioni fondate sul diritto pubblico e il Concordato del 29 giugno 1945<sup>3)</sup> concernente l'esecuzione forzata per il rimborso delle spese d'assistenza pubblica.

---

<sup>1)</sup> CS 3 3 - 281.1

<sup>2)</sup> CS 3 72 - 281.21

<sup>3)</sup> CS 3 76 - 281.211

